Spett.le
Operatore Economico

LETTERA INVITO

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale in periferia per le annualità 2026 - 2027 – 2028.

CUI: L00168650307202518502

CIG: B88A406F56

Con la presente, codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, alle condizioni e nelle modalità disciplinate dalla presente lettera invito e dall'ulteriore documentazione di gara.
Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs 36/2023 nel prosieguo indicato come "Codice" – testo normativo da ultimo modificato dal D.Lgs 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" – **la procedura di gara viene espletata in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia** accessibile all'URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito "Portale"), all'interno dell'apposita area **"RDO"**. Per "RDO" si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di Offerta avviata sul citato portale.
Gli operatori economici invitati possono attivare richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico in merito all'inserimento a sistema delle proprie offerte contattando il call center del gestore del Sistema Telematico, al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, nonché tramite l'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere giuridico e/o amministrativo.
Al fine di rendere possibile un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.
Per quanto concerne, infine, l'adempimento degli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici, si rinvia al sito web della stazione appaltante sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

1. RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Denominazione Stazione appaltante: Comune di Udine
Indirizzo Stazione appaltante: via Lionello n. 1 – (33100) Udine
C.F. Stazione appaltante: 00168650307
Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice: arch. Francesca Savoia
Sito istituzionale della Stazione appaltante: https://www.comune.udine.it/
Sito piattaforma di *e-procurement* regionale *eAppaltiFVG*: https://eappalti.regione.fvg.it

2. DECISIONE DI CONTRARRE – ART. 17, COMMA 1 DEL CODICE

Determinazione di indizione n. cron 1470 del 06.10.2025

3. TIPOLOGIA DI CONTRATTO E OGGETTO DELL'AFFFIDAMENTO

Contratto di appalto di lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 del Codice.
L'appalto di lavori ha ad oggetto Lavori di manutenzione della segnaletica stradale non luminosa in periferia per le annualità 2026 - 2027 - 2028.
CPV: 34992200

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Udine
NUTS: ITH42

5. IMPORTO A BASE DI GARA

Importo dei lavori	€ 860.000,00
di cui costi della manodopera	€ 372.183,45
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	**€ 40.000,00**
Totale	**€ 900.000,00**

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari a euro 372.183,45.
I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. In merito, **tuttavia**, si rimanda a quanto disciplinato dal relativo paragrafo della presente lettera invito per la formulazione dell'offerta economica.

6. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO – CATEGORIE E CLASSIFICHE

Di seguito sono indicate le lavorazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto, con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 e della Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Attenzione:
Ai sensi dell'art. 226, comma 3-bis del Codice, a far data del 01.01.2025 – data di entrata in vigore del D.Lgs 209/2024 – è abrogato l'art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con modifiche dalla L. 80/2014.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente partecipa alla gara se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'intero importo totale dei lavori ovvero se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Tutte le categorie di lavori superiori a € 150.000,00 sono a qualificazione obbligatoria.
Il concorrente non in possesso dei requisiti per le categorie scorporabili dichiara in sede di gara il ricorso al subappalto necessario.

	Lavorazione	Categoria tabella A (AllegatoII.12)	Importo tot categoria (€)	Classifica	% sul valore complessivo dell'opera
1	Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	€ 900.000,00	III	100
	TOTALE		€ 900.000,00		100

Di seguito il dettaglio del costo della manodopera e del CCNL da applicarsi per ciascuna categoria:

	Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Importo totale Categoria (€)	Classifica	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL da applicarsi
1	OS 10	€ 900.000,00	III	372.183,45	Edile: F012 – F015 – F018
		€ 900.000,00		372.183,45	

7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è:

"a misura"

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL CODICE

La Stazione appaltante precisa che, ai sensi dell'art. 120, co. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nei casi contemplati all'art. 120, co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (esecuzione di lavori supplementari) e lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 (varianti in corso d'opera), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 120, co. 7 del D.lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 120 cit., le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

La Stazione appaltante si avvale della previsione di cui all'art. 120, co. 9 del Codice che regola la variazione fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto** e, a tal riguardo, si richiama l'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. SUDDIVISIONE IN LOTTI – ART. 58 DEL CODICE

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi della stazione appaltante.

11. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è il 31 dicembre 2028.

12. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del Codice, nonché dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, sulla scorta dell'oggetto dell'appalto e della relativa categoria prevalente, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto è afferente all'area Edilizia ed Affini. Ai sensi dell'art. 2, co. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, e dell'art. 3, co. 2 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, nonché tenuto conto di quanto assunto dal decreto direttoriale n. 05/2025 del 29.01.2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali:
- CCNL Edili industria cooperativa (cod. F012)*;*
- CCNL Edili piccola industria (cod. F018);
- CCNL Edili artigianato (di cui al cod. F015).

Al di fuori delle ipotesi dell'art. 3 dell'All. I.01 del Codice, l'equivalenza dell'eventuale diverso contratto collettivo indicato dal concorrente viene valutata sulla base delle tutele economiche e normative determinate dai parametri previsti dall'art. 4 dell'allegato I.01 del Codice.

13. EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, quando l'operatore economico indica un diverso contratto collettivo, si applicano le seguenti disposizioni, anche con riferimento ai contratti collettivi individuati

A) <u>Art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice</u>:

si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente **dalle medesime organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative **con organizzazioni datoriali diverse** da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.01 del Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante **codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018**.

B) <u>Art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice</u>:

Al di fuori delle ipotesi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato viene valutata sulla base delle tutele economiche e normative determinate dai parametri previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

14. CLAUSOLA SOCIALE – ART. 57, COMMI 1 E 2-BIS DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 57, co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 4, terzo periodo dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023 (così come modificati dal D. Lgs. 209/2024) si richiede, a pena di esclusione:

- **a tutti gli operatori economici** (a prescindere dal numero di dipendenti occupati), di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. n. 68/1999;

- **a tutti gli operatori economici** (a prescindere dal numero di dipendenti occupati), in sede di domanda di ammissione, di assumersi l'obbligo ex art. 102 del D. Lgs. 36/2023, di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto:

 (a) una quota pari almeno al 30 % (trenta per cento) delle nuove assunzioni che si rendano necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;

 (b) una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni che si rendano necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile;

- **agli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del D. Lgs. 198/2006** (trattasi degli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di Parità, ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, co. 1 D. Lgs. cit., con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di Parità (art. 1, co. 2 dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti su quanto stabilito dall'art. 1, co. 6 dell'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023, secondo cui la violazione dell'obbligo di trasmissione della relazione di genere determinerà per l'Operatore economico l'impossibilità di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento, in forma singola o in raggruppamento, per un periodo di dodici mesi;

Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata:

- la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 (dichiarazione del legale rappresentante che

attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità);

- una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Co. 4. Si rendono edotti i concorrenti che, ai sensi dell'art. 1, co. 6 dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto prevedrà l'applicazione delle seguenti **penali per l'inadempimento agli obblighi dettagliati al presente articolo**, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni nello stesso dedotte:

a) per la mancata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale prevista dall'art. 1, co. 2 dell'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023: applicazione della penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

b) per la mancata consegna della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999: applicazione della penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

c) per la mancata consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio precedente: applicazione della penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

d) per la mancata assunzione dell'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, la quota del 30% delle nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del contratto o delle attività allo stesso strumentali per l'occupazione giovanile oppure per la violazione dell'obbligo di riservare la quota del 15% delle nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del contratto o delle attività allo stesso strumentali alla occupazione femminile: applicazione della penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

È fatta salva la previsione di cui all'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, secondo cui le penali irrogate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

La mancata assunzione degli impegni legati alla clausola sociale sopra indicata non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione.

15. CRITERI AMBIENTALI MINIMI – CAM – ART. 57, COMMA 2 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 57, co. 2 del D. Lgs. 36/2023, si precisa che nel quadro dell'appalto trovano applicazione i CAM per le infrastrutture stradali approvati con D.M. 5 agosto 2024 recante "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*", pubblicato in G.U. n. 197 del 23.08.2024 ed in vigore dal 21.12.2024.

16. PROCEDURA DI GARA, PRINCIPI E TERMINI PER LA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice: Procedura negoziata senza bando, previa selezione e invito di almeno cinque operatori economici dall'Albo OE EAppalti FVG, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa.

oppure (in alternativa)

Principi ai quali è soggetta la procedura di gara:

a) **Principio di rotazione**:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Codice, riferito alla stessa categoria di opere all'interno della Centrale di Committenza

b) **Interesse transfrontaliero certo:**

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, in base alle risultanze dell'apposita attività istruttoria preventiva, evidenziate nella sopra richiamata decisione a contrarre, nel quadro della presente procedura di gara non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo.

Termini per la procedura:

a) **Termine per l'invio dell'invito a offrire:**

La presente procedura di gara viene attivata nel rispetto del combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis del Codice e del comma 1 dell'Allegato I.3 del Codice stesso, ai sensi dei quali tra l'approvazione del progetto e l'invio dell'invito a offrire può intercorrere un termine massimo di 3 mesi.

b) **Termine per la presentazione delle offerte:**

La stazione appaltante fissa il termine per la presentazione delle offerte in conformità con l'art. 92 del Codice. Il termine è prorogabile in misura adeguata e proporzionale nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2 del Codice. Nelle ipotesi di proroga del termine per comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma di approvvigionamento digitale – art. 25, comma 2 del Codice - la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul sito della Centrale di Committenza Rete delle Stazioni appaltanti FVG, nonché sul proprio sito istituzionale.

c) **Termine per la conclusione della procedura:**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 del Codice, il termine per la conclusione della procedura di gara in oggetto è di 3 mesi, decorrenti dalla data di invio della presente lettera invito. Sono fatte salve le ipotesi di proroga dei termini previste dal richiamato Allegato I.3.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

a) Criterio di aggiudicazione:

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, **determinato mediante ribasso percentuale unico**, come esplicitato nel prosieguo della presente lettera invito.

b) Metodo di calcolo della soglia di anomalia:

ai sensi dell'art. 54, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, in presenza di un numero di offerte ammesse pari o inferiore a 5, il calcolo della soglia di anomalia ha luogo mediante l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 del **Metodo A** di cui all'allegato II.2 al D. Lg. 36/2023**.**

c) Esclusione automatica delle offerte anomale:

In presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiori a 5, sono escluse le offerte che presentano un ribasso percentuale superiore alla soglia

18. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante richiede agli offerenti di confermare la validità della propria offerta sino alla nuova data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità fino alla medesima data della garanzia prestata in sede di gara. Il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia alla partecipazione alla procedura di gara.

19. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 231/2002.
Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi del Capo IV del Capitolato speciale d'appalto.
Ai sensi dell'art. 29, commi 10 e 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 come modificato dal D.L. 60/2024, nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 – attualmente il D.M. 143/2021 (Cassa Edile – DURC di congruità della manodopera).
Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

20. REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 44 del Capitolato dove sono stabilite le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Attenzione
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) dell'Allegato II.2-bis del Codice, il citato Allegato troverà applicazione per le procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a far data dalla pubblicazione del provvedimento previsto nell'art. 60, comma 4 del Codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, **nel testo vigente alla data del 01.07.2023**.

21. PENALI

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate **in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3 del Codice, il medesimo meccanismo di applicazione delle penali trova applicazione anche in merito agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice, sempre nel limite complessivo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
Il dettaglio delle penali è determinato nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto.

22. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, per gli appalti di lavori è obbligatoria la previsione del premio di accelerazione in favore dell'Appaltatore nelle seguenti ipotesi, dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

Premio di accelerazione rispetto al termine contrattuale:
Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può riconosce un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera.

23. DOCUMENTAZIONE DI GARA

- La presente lettera invito, unitamente agli ulteriori modelli e allegati;
- la determinazione di indizione;
- il progetto esecutivo (fase unica);
- il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo metrico estimativo;
- Allegato A.1 "Modello dichiarazioni forma di partecipazione";
- Allegato A.2 "Modello dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione";
- Allegato A.3 "Modello dichiarazioni per avvalimento".
- Allegato E.1 "Modello dichiarazioni per offerta economica"

La documentazione è scaricabile dalla sezione "Allegati" della RDO.

24. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA

1) **Gli operatori economici partecipanti possono richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla gara mediante la proposizione di quesiti scritti, da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO.**
2) Le richieste di chiarimento possono essere formulate entro il termine stabilito dalla stazione appaltante all'interno della piattaforma telematica. I quesiti presentati successivamente a detto termine non vengono presi in considerazione dalla stazione appaltante.
3) Le risposte ai quesiti, nonché le ulteriori informazioni che la stazione appaltante ritenga di interesse generale sono rese note mediante la piattaforma a tutti gli operatori economici invitati - a condizione che le richieste stesse siano state presentate in tempo utile (vedi sopra) – e formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni relative alla presente procedura, sono pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO.

25. COMUNICAZIONI

1) Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" presente all'interno della RDO.
2) Con l'accesso alla RDO, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi" della RDO ad esso riservata**.
3) Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nel Portale;

- il loro caricamento nonché la loro esatta collocazione verranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, tramite la funzionalità Messaggi della RDO.

4) In caso di sopravvenute modifiche al domicilio digitale collegato alla propria utenza, l'operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente tali dati; in caso contrario, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.
5) In caso di concorrenti plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati.
6) In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore ausiliato si intende validamente resa anche agli operatori ausiliari.

26. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione progettuale potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati di Progetto" presente nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO in oggetto.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando l'apposita funzione "Messaggi" della RDO.

27. OPERATORI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli operatori di cui all'art. 65 del Codice, sia singoli che associati, che siano stati invitati e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera invito.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Qualora intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane – rispettivamente art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice - possono affidare le prestazioni alle proprie consorziate, senza che ciò costituisca subappalto, e sono tenuti a indicare per quali consorziate il consorzio concorre.
I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali

possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte dei partecipanti;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice possono partecipare a un raggruppamento temporaneo.
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

28. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel prosieguo.
Le ipotesi previste dall'art. 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è viceversa accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

28.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (rispettivamente art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del Codice), può fornire prova di aver adottato misure di autodisciplina (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti:
- la dimostrazione di aver risarcito il risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- l'adozione provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 96, comma 5 del Codice, ai sensi del quale in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure previste dall'art. 96, comma 6 del Codice.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l'operatore economico non è escluso. Viceversa, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 del Codice, articolo rubricato "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.".

28.2 Ulteriori cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante nei 3 anni antecedenti all'invio della presente Lettera di Invito.
Il mancato rispetto della vigente *policy* anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il d.P.R. 62/2013, nonché del Codice dei dipendenti della Stazione appaltante – pubblica amministrazione rientrante tra le definizioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 - costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.
Per le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore economico si richiede l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di **iscrizione alla White List della Prefettura compente per territorio**. Qualora, per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio in relazione alla sede dell'operatore economico.

28.3 Cause di esclusione Allegato II.3 del Codice

a) Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice): la mancata presentazione nell'offerta di copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** richiesto dall'art. 46 del D.Lgs 198/2006, con attestazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – della sua conformità al rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.
b) Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti (art. 1, commi 2 e 6 dell'Allegato II.3 del Codice): il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice nei dodici mesi antecedenti all'invio della presente lettera invito.
c) La mancata assunzione in sede di offerta degli obblighi di inserimento lavorativo previsti dalla documentazione di gara nel rispetto dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 4 del Codice.

28.4 Patente di cantiere

L'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024, ha modificato l'art. 27 del D.Lgs 81/2008, con l'introduzione della patente a punti di cantiere.

La disciplina di riferimento, oltre che dalla citata modifica al D.Lgs 81/2008, si articola anche nel D.M. 132 del 18.09.2024, nonché nella Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro/INL n. 4 del 23/09/2024, la quale chiarisce che, con riferimento ai cantieri di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008, a partire dal 1/11/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che vi operano devono essere in possesso di tale patente a punti o aver presentato istanza per il suo rilascio attraverso il Portale dell'INL. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e dell'art. 1, comma 7 del D.M. 132/2024, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Sono esonerati dall'obbligo di patente gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA per una classifica pari o superiore a III. Come precisato dall'INL nelle FAQ del 04/10/2024, ciò ha luogo "a prescindere dalla categoria di appartenenza".

Il Committente - o il Responsabile dei lavori (in caso di apposita delega di tale funzione) – ha l'obbligo di verificare il possesso della patente da parte dell'operatore economico, **anche in caso di subappalti**. In caso di possesso della SOA di classifica pari almeno a III, la verifica ha ad oggetto la SOA.

29. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito previsti.

29.1 Requisiti di qualificazione

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, nelle procedure di gara aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici il requisito di qualificazione. Ai sensi dell'art. 100, comma 5 del Codice, il rilascio o il rinnovo dell'attestazione di qualificazione relativa a detto requisito presuppone l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione.

Pertanto, l'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione **SOA** in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e le relative classifiche individuate dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato sopra richiamato.

Ai sensi dell'art. 30 del citato Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore raggruppato, associato o consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice i RTI/Consorzi ordinari sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

29.2 Indicazioni specifiche per RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di rete

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, la qualificazione relativa al possesso di attestazione SOA, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di idoneità professionale come di seguito specificato.

I requisiti di ordine generale e la patente di cantiere (oppure ai sensi dell'art. 27, co. 15 del D. Lgs. 80/2008, l'attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) devono essere posseduti da ciascun componente il RTI/Consorzio ordinario/GEIE, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13, del Codice.

Il requisito di iscrizione nella *White list* prefettizia dev'essere posseduto dall'operatore economico che nel quadro del presente appalto esegue una o più delle attività di cui all'art. 1, co. 53 della L. 190/2012, come previsto dallo specifico paragrafo della presente Lettera invito.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2 dell'All. II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella Lettera invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Con riferimento agli ulteriori requisiti di idoneità professionale, essi devono essere posseduti da ciascun operatore componente, laddove richiesto dalla vigente normativa in ragione della loro rispettiva tipologia giuridica.

29.3 Indicazioni specifiche per consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Con riferimento ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo corrispondente sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Con riferimento ai consorzi di cooperative dell'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti generali di cui sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

La patente di cantiere (o la valida attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) dev'essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

richiesta.

30. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA (AI SENSI DELL'ART. 99 DEL CODICE)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE di cui all'art. 24 del Codice e alla deliberazione ANAC n. 262 dd. 30.06.2023 emanata in base all'art. 24, comma 4 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.Lgs 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.
Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del citato D.Lgs 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.
Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che a causa del malfunzionamento non è stato possibile verificare mediante il FVOE. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte l'operatore economico trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

31. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice, la cessione del contratto è nulla È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.
Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante precisa che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili nel limite del 49,99 % della categoria principale di lavori, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Con riferimento all'ipotesi del rischio di infiltrazioni criminali: la Stazione appaltante prescinde da tale valutazione quando i subappaltatori sono iscritti nella White list prefettizia di cui all'art. 1, co. 52 della L. 190/2012.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore anche per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, tranne nelle ipotesi in cui è liberato della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 119, co. 11, lett. a) e c) del Codice.

Con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024:

a) Ai sensi dell'art. 119, co. 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lettera o) dell'All. I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

b) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, **e determinate, in base ad apposita previsione dell'art. 119 del Codice, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'All. II.2-bis**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, co. 2 del Codice.

c) Ai sensi dell'art. 119, co. 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Inoltre, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, co. 2 *bis*, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, co. 2 *bis* del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2 *bis*.

Attenzione: Ai sensi dell'art. 91, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia – per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi di importo superiore a € 150.000,00 e concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, la Stazione appaltante acquisisce l'informazione antimafia di cui all'art. 84, co. 3 del D. Lgs. 159/2011, relativa al subappaltatore/cessionario/cottimista e riferita ai soggetti che all'interno dello stesso ricoprono le funzioni di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché ai loro familiari maggiorenni conviventi, ai sensi dell'art. 85, co. 3 del D. Lgs. 159/2011. Nell'ipotesi in cui il subappaltatore/cessionario/cottimista svolga attività per le quali è richiesta l'iscrizione in White list prefettizia ai sensi dell'art. 1, co. 52 della L. 190/2012, la Stazione appaltante procede a tale verifica.

32. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.
Come previsto dall'art. 104, co. 2 del Codice, nel quadro della presente procedura di gara il contratto di avvalimento ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta dalla Lettera di Invito.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'All. II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4 del D. Lgs. 14/2019 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. citato e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi antimafia previsti a carico dell'operatore economico ausiliato si estendono anche all'ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. Inoltre, laddove il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento comprenda attività rientranti nell'art. 1, co. 53 della L. 190/2012, all'operatore ausiliario è richiesta l'iscrizione nella White list prefettizia.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione in Albi e/o registri di cui alla vigente normativa.
L'operatore ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale ulteriori rispetto all'iscrizione in CCIAA, nonché il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento, e deve dichiararli presentando un proprio DGUE, e una propria dichiarazione con modello A.3;

b) impegnarsi – verso il concorrente che ricorre all'avvalimento e verso la Stazione appaltante – a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per l'intera durata dell'appalto.

Il concorrente inserisce all'interno della documentazione da lui prodotta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e, ai sensi dell'art. 104, co. 5 del Codice, copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'ausiliario, con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale del legale rappresentante di quest'ultimo.
Per il dettaglio della documentazione amministrazione che deve essere fornita dal concorrente nel caso di avvalimento si rimanda a quanto previsto nel prosieguo dalla presente Lettera di Invito.
La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile - ed è quindi causa di **esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a

disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora l'operatore economico ausiliario renda una dichiarazione mendace in merito al proprio possesso dell'attestazione di qualificazione oggetto dell'avvalimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15 del Codice, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un altro ausiliario idoneo, purché tale sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude il concorrente.
La Stazione appaltante effettua le verifiche previste dall'art. 104, co. 6 del Codice in merito al possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti dichiarati, nonché all'assenza delle cause di esclusione rientranti nel Capo II del Titolo IV del Codice. La Stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
Ai sensi dell'art. 67, co. 7 del Codice, nell'ipotesi in cui l'ausiliario sia uno dei consorzi non necessari previsti dall'art. citato, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" deve presentare le dichiarazioni nonché l'ulteriore documentazione richiesta dal presente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'All. A.3 alla Lettera invito.

33. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, co. 1 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara **non è richiesta** la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

34. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel quadro della procedura di gara in oggetto, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica devono essere prodotte**, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo del Portale** attraverso l'area **"RDO",** e con le modalità di seguito descritte**, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel Portale.** Le offerte presentate con modalità diverse da quella telematica di cui alla presente lettera invito non sono valide.
Si precisa che:

- **qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, l'ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta può essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO;**
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile relativi alle dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in formato pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- all'interno dell'area "Risposta Busta Amministrativa" non dev'essere inserito alcun valore/dato riconducibile direttamente o indirettamente all'offerta economica, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla stazione appaltante esternamente al Portale, con ogni idonea modalità anche indicata dall'operatore economico straniero. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal

fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO”.
Parimenti, la verifica della firma digitale su Portale può dare esito non positivo anche nell’ipotesi di caricamento di file di grandi dimensioni. Anche tale circostanza non è ostativa, poiché la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ricorrere a software di verifica esterni, in grado di fornire adeguato riscontro circa la presenza della firma digitale e la validità della stessa.
Una volta ultimata la predisposizione delle buste di risposta, il concorrente invia la propria risposta tramite la funzionalità **“Conferma risposta”**. Il sistema genera automaticamente **due documenti** in formato pdf, **uno per la busta amministrativa e uno per quella economica**. Ciascun documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video nella rispettiva busta dall'operatore economico. Entrambi i documenti devono essere scaricati sul proprio computer, firmati digitalmente dall'Op e ricaricati a sistema nella sezione dedicata tramite l’apposita funzionalità della RDO. **La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”**.
In merito alla data e all’ora di arrivo dell’offerta fanno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante terrà conto unicamente dell'ultima offerta presentata.
La busta di risposta economica dev’essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione,** dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore la cui procura è caricata all’interno della Busta amministrativa, e segnatamente:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell’operatore mandatario/capogruppo;

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all’indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali, e pertanto le suddette attività possono essere

espletate in più fasi purché siano completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è pertanto esclusa in quanto irricevibile.
La stazione appaltante può, laddove ciò si renda necessario, apportare modifiche a uno o più Parametri della RDO, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tale ipotesi, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante. Se al momento della ricezione di tale comunicazione l'operatore economico ha già provveduto a presentare la propria offerta, questa viene automaticamente invalidata, pertanto l'operatore deve accedere nuovamente alla propria risposta, apportare le modiche necessarie e ripresentare l'offerta. Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia apportato le modifiche di cui sopra, la ripresentazione dell'offerta è in ogni caso elemento necessario per la partecipazione alla procedura di gara.
Al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, la stazione appaltante ha facoltà di apportare modifiche al contenuto dell'area "Allegati".

35. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area **"Mia Risposta"** della RDO, utilizzare la funzionalità "**Intenzione di rispondere**" e selezionare la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).
Iniziare la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "**+**", successivamente il comando "**Crea una nuova risposta DGUE**" permette all'Operatore Economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla stazione appaltante.
Al termine della compilazione utilizzare il comando "**Scarica**" per generare il documento in formato .PDF.
Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando "**Scegli il file**".
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva è necessario gestire l'"**Area Gestione Risposta**" per configurare la struttura del "**Gruppo di Offerta**" aggiungendo ulteriori Operatori Economici tramite la funzionalità "**Aggiungi Utente**".
L'operatore economico invitato dalla stazione appaltante indica la Denominazione sociale/Ragione sociale nonché l'indirizzo e-mail dell'Operatore Economico che intende far parte del Gruppo Offerta, e lo invita a partecipare alla RDO per compilare il proprio DGUE.
L'Operatore Economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali, in alternativa deve procedere con la registrazione.
Le operazioni sopra dettagliate vanno ripetute, se necessario, per tutti i membri del Gruppo di Offerta.
Gli Operatori Economici invitati a far parte del Gruppo di Offerta ricevono, all'indirizzo mail indicato dall'Operatore Economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un Gruppo Offerta. All'interno della mail di avviso è contenuto un link diretto per accedere al Portale.
Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.
L'Operatore Economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al Gruppo Offerta e deve compilare il proprio DGUE.
Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "Istruzioni operative per la compilazione del DGUE" consultabile all'interno dell'area "**Allegati**" della presente RDO.
Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

36. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area **"RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA"** va inserita la seguente documentazione:

1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	**Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello **Allegato A.1 sottoscritto digitalmente** dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ovvero da altro soggetto, come indicato anche al successivo riquadro 2, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ovvero:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 d) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

2 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	**Procura generale o speciale, o nomina ad una carica sociale**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Originale digitale con firma digitale, o scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: l'originale digitale o la scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: l'originale digitale o scansione del verbale della deliberazione dell'Organo sociale competente per la nomina.

Nell'ipotesi in cui l'operatore produca la scansione del documento, allo stesso va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 di conformità all'originale, firmata digitalmente dal soggetto dichiarante.

3 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	**Documentazione per concorrenti plurisoggettivi già costituiti**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Originale digitale o scansione del documento con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Con riferimento a concorrenti plurisoggettivi già costituiti è richiesta la seguente documentazione:

- RTI già costituiti: copia del mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Consorzi ordinari e GEIE già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito vanno prodotti copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario;
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo vanno prodotti copia del contratto di rete e le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, per i concorrenti plurisoggettivi già costituiti.

4 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	**Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello **Allegato A.2** **sottoscritto digitalmente** dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al

precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

5 **DOCUMENTAZIONE EVENTUALE**	**Documentazione da produrre in caso di avvalimento:** 1) dichiarazione modello **Allegato A.3** 2) copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'operatore ausiliario oggetto dell'avvalimento 3) il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario 2) Copia dell'attestazione SOA, autodichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con firma digitale del soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

La documentazione di cui sopra, sia per quanto riguarda l'ausiliario e l'ausiliato, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

6 **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**	**Versamento del contributo di gara di cui all'art. 1, comma 67 della L. 266/2005**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Come previsto dalla deliberazione ANAC n. 598 dd. 30.12.2024, ai concorrenti è richiesto Il versamento di un contributo di gara pari a euro 90,00 (novanta//00), da effettuarsi con le modalità stabilite dalla citata delibera ANAC, avente ad oggetto costi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno 2025 e reperibile sul sito dell'Autorità medesima (https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.
Il mancato pagamento del contributo di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara.

7 **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**	**Attuazione impegni**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione **sottoscritta digitalmente** dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione, resa a pena di esclusione, reca le modalità con cui si intende attuare gli impegni di cui all'art. 102 del Codice nonché della clausola sociale prevista dalla presente lettera invito ai sensi dell'art. 57,

comma 1 del Codice., ai fini della verifica della loro attendibilità da parte della stazione appaltante. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso
Nell'ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di retisti, la dichiarazione dev'essere resa separatamente da ognuno dei componenti.
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) del Codice, la dichiarazione dev'essere resa separatamente dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

8 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	**Patente di cantiere**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione **sottoscritta digitalmente** dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiari di non essere in possesso di una certificazione SOA di classifica o superiore alla III, produce quanto segue:
a) Se il concorrente è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che ne attesta il possesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.
b) Se il concorrente non è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che attesta l'avvenuta presentazione dell'stanza per il conseguimento della patente tramite il portale dell'INL, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

9 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	**Subappalto**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione **sottoscritta digitalmente** dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiari di voler stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una percentuale inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, inserisce all'interno dell'apposita sezione condizionale della Busta amministrativa un'apposita dichiarazione, che esplicita e dettaglia le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, o al mercato di riferimento, che legittimano una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 119, co. 2 del Codice
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice.

37. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), **il concorrente deve inserire** quanto di seguito indicato.

1 COMPONENTE OBBLIGATORIA	**Formulazione dell'offerta mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, come da preimpostazione della stazione appaltante. Detto ribasso può essere espresso dal concorrente con un numero di massimo 5 (cinque) decimali. L'inserimento di un eventuale sesto decimale determina un errore bloccante all'interno della piattaforma di e-procurement.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo risultante dall'applicazione – da parte della piattaforma - della percentuale di ribasso offerta all'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza. La stazione appaltante prende in considerazione solamente i primi due decimali dell'importo contrattuale così risultante, con troncamento dei decimali successivi al secondo. A detto importo vengono, infine, ulteriormente sommati gli oneri per la sicurezza.

2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	**Dichiarazioni per offerta economica**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Modello **Allegato E.1** sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente deve dichiarare, **a pena di esclusione**:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice;

Il concorrente deve inoltre dichiarare:

- con riferimento al corrispettivo, di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Attenzione:

Il soggetto che sottoscrive - o i soggetti che sottoscrivono – la dichiarazione mediante modello Allegato E.1 dev'essere quello titolato a sottoscrive la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.

Precisazione sui costi della manodopera

Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, è stato ricompreso nel valore il costo della manodopera, con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, comma 14 del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali

riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

3 COMPONENTE - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	**Dichiarazioni relative al contratto collettivo applicato**
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Selezione dell'opzione preimpostata all'interno della Busta economica e, laddove richiesto, ulteriore documentazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara all'interno della Busta economica se applica o meno il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui il concorrente applichi un contratto collettivo diverso, produce anche le ulteriori dichiarazioni richieste, in formato libero, come da indicazioni presenti all'interno della Busta economica.
Il soggetto che sottoscrive - o i soggetti che sottoscrive – le dichiarazioni dev'essere quello titolato a sottoscrive la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, la dichiarazione di equivalenza va prodotta separatamente da ognuno degli operatori economici componenti che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la dichiarazione va prodotta separatamente dagli operatori economici – consorzio ed eventuali consorziate esecutrici - che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante.

38. SOCCORSO ISTRUTTORIO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RETTIFICHE ERRORI MATERIALI

Con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente. Il soccorso istruttorio non è attivabile per la documentazione che compone l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
In particolare:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito **è escluso** dalla procedura di gara.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.
Il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice viene attivato dalla stazione appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" all'interno della RDO in oggetto.
Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Le richieste di chiarimenti sono formulate dalla stazione appaltante mediante l'area "Messaggi" presente all'interno della RDO.
Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, la stazione appaltante provvede a comunicare ai concorrenti, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la data e l'ora della prima seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte, nonché il termine entro il quale i concorrenti possono trasmettere attraverso l'area "Messaggi" le eventuali richieste di rettifica, le quali devono comunque essere effettuate compatibilmente con le tempistiche procedurali e nel rispetto della data e dell'ora stabilite per la prima seduta pubblica. Le rettifiche vengono effettuate dai concorrenti all'interno di un'apposita RDI attivata dalla stazione appaltante.

39. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
Sono altresì **escluse** le offerte:

- **in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;**
- anormalmente basse, sia in quanto automaticamente escluse come da previsione della lettera invito, sia in quanto ritenute anormalmente basse in esito ad apposita valutazione di congruità da parte della stazione appaltante;
- presentate da offerenti privi della qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- che presentano l'inserimento nella Busta amministrativa di elementi direttamente o indirettamente riconducibili al contenuto dell'offerta economica;
- parziali, plurime, condizionate o alternative;
- per le quali, all'interno della Busta economica, risulti assente la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato dal concorrente (si richiama in merito la sentenza del Consiglio di Stato n. 2605 del 28 marzo 2025, anche per quanto concerne la non esperibilità del soccorso istruttorio);
- la cui Busta economica non presenti la relativa firma digitale.

40. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la stazione appaltante comunica le date per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità

Messaggi della RDO. Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o dal responsabile di fase o apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
Nel corso della seduta si provvederà ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto dalla presente Lettera Invito;

c) attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio e richiedere gli eventuali chiarimenti, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

d) in esito alla verifica della documentazione amministrazione, ammettere i concorrenti alla fase di apertura della Busta economica.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procederà all'apertura della Busta economica digitale dei soli concorrenti ammessi e provvederà:

- **a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente;**
- a dare lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla scorta dell'applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte previsto dalla presente lettera invito;
- a individuare la migliore offerta non anomala e a predisporre la proposta di aggiudicazione alla medesima.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

41. ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il RUP, il seggio di gara o l'apposito ufficio a ciò preposto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque procede all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo precedentemente individuato nel quadro della presente lettera invito.
Il calcolo della soglia ha luogo sulla base dei seguenti passaggi, determinati dalle specifiche tecniche del Portale. Il numero di decimali per il ribasso offerto considerati per il calcolo dell'anomalia è pari a tre. Il calcolo della soglia di anomalia viene eseguito dal Portale utilizzando la seguente regola di arrotondamento dei prezzi: i calcoli intermedi vengono eseguiti senza arrotondare, i punteggi finali vengono salvati senza arrotondamento e visualizzati alla terza cifra decimale con la regola di correzione statistica.
Si evidenzia che le esclusioni degli operatori economici sono disposte dalla stazione appaltante, mentre il Portale si limite ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 110 del Codice, in applicazione dei parametri previsti dal medesimo art. citato.

42. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, all'aggiudicatario è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva per un importo pari al 5 per cento del valore netto contrattuale.

43. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo **pari al 20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche in caso di avvio dell'esecuzione in via anticipata.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

46. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta, quale risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente lettera invito.
In presenza di due o più offerte con uguale miglior ribasso non anomalo, la stazione appaltante procede con sorteggio, secondo le modalità indicate nello specifico paragrafo della presente lettera invito.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
Nelle ipotesi in cui i costi della manodopera, indicati in sede di offerta da parte dell'operatore economico, risultino inferiori a quelli individuati dalla stazione appaltante nei documenti di gara, la stazione appaltante procede ad acquisisce le relative giustificazioni.
A prescindere dallo svolgimento di un'attività di valutazione dell'anomalia, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara.
La stazione appaltante acquisisce in sede di offerta la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice e dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato I.01 del Codice stesso, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo applicato presentata dall'operatore individuato, ai sensi dell'art. 110 del Codice nonché ai sensi delle previsioni del citato Allegato I.01 del Codice stesso.
L'organo competente esamina la proposta di aggiudicazione, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. La stazione appaltante può inoltre procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché essa sia congrua e conveniente.
Alla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre i seguenti documenti e informazioni, compatibilmente con le previsioni normative e con le tempistiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto:

- ai sensi dell'art. 53 del Codice: garanzia definitiva per un importo pari al 5% del valore netto contrattuale; in caso di esecuzione anticipata o esecuzione d'urgenza, la garanzia definitiva va costituita prima dell'avvio dell'esecuzione;

- ai sensi dell'art. 117, co. 10 del Codice: almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione, come da previsione del Capitolato speciale d'appalto;
- la documentazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare evidenza del Piano operativo di sicurezza – POS da redigersi prima dell'inizio dei lavori;
- ai sensi dell'art. 32 dell'All. I.7 del Codice: Programma esecutivo dei lavori, da consegnarsi prima dell'inizio degli stessi;
- il domicilio digitale, laddove siano sopravvenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di gara;
- ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010: la comunicazione del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti:
 - il rappresentante dell'operatore economico nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura;
 - il Direttore Tecnico di cantiere;
 - il Responsabile della sicurezza;
- la dichiarazione di cui all'art. 90, co. 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008.

Esecuzione anticipata del contratto:

Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Documentazione antimafia: Ai sensi del D.Lgs 159/2011 – Codice delle leggi antimafia – per i contratti di appalto di opere o lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire la comunicazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 2 del decreto cit., prima di stipulare, approvare o autorizzare tali contratti.

La comunicazione antimafia - avente validità di 6 mesi dalla data di acquisizione, salvo sopravvenute modifiche nell'assetto societario – è acquisita con riferimento ai soggetti che ricoprono le funzioni previste dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs 159/2011, nell'ipotesi in cui la comunicazione non venga rilasciata nel termine previsto dallo stesso art. 88, o nelle ipotesi di urgenza previste dall'art. 89 del D.Lgs 159/2011, la stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui allo stesso art. 89 del D.Lgs 159/2011. Quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 è accertata in seguito - anche successivamente alla stipula del contratto - la stazione appaltante recede dal contratto.

Per quanto concerne l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, valgono le specifiche previsioni della presente lettera invito nell'apposito paragrafo sul subappalto.

Termine per la stipula del contratto:

Come disposto dall'art. 55, co. 2 del Codice, la stipula del contratto ha luogo nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Mancata stipula del contratto nei termini:

a) Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

b) La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Rientra in tale ipotesi anche il mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario, delle imposte/spese contrattuali nel termine fissato. In tal caso, la stazione appaltante provvede a escutere la garanzia provvisoria (laddove richiesta), fatto salvo il proprio diritto al risarcimento dei maggiori danni

subiti, e pone a carico dell'operatore economico la cui aggiudicazione sia stata revocata anche le ulteriori spese inerenti e/o conseguenti alla stipula con altro contraente.
Al di fuori delle due ipotesi sopra riportate, la mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Forma del contratto:
Ai sensi dell'art. 18, co. 1 del Codice, il contratto sarà stipulato a pena di nullità in forma scritta – secondo le previsioni dell'art. 3, co. 1, lett. b) dell'All. I.1 del Codice – e in modalità elettronica, nel rispetto del D. Lgs. 82/2005, in forma pubblica amministrativa.
Il capitolato e il computo metrico estimativo richiamati nella Lettera di Invito costituiscono parte integrante del contratto.
Spese contrattuali: Tutte le spese contrattuali – quali ad es. imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria – sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Tracciabilità: Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 nei confronti dell'appaltatore, nonché dei subappaltatori e/o dei subfornitori.
Il venir meno dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione del contratto stesso, secondo la vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare evidenza dell'art. 122 del Codice.
In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice.
Ai sensi dell'art. 124, co. 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4 *ter* del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta di gara.
Alla comunicazione di aggiudicazione, l'Affidatario è tenuto a produrre i seguenti documenti e informazioni, compatibilmente con le previsioni normative e con le tempistiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto:

- ai sensi dell'art. 53 del Codice, garanzia definitiva per un importo pari al 5% del valore netto contrattuale;
- in caso di esecuzione anticipata o esecuzione d'urgenza, la garanzia definitiva va costituita prima dell'avvio dell'esecuzione;
- almeno dieci prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co. 10 del Codice, come da previsione del Capitolato speciale d'appalto.
- la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con particolare evidenza del Piano operativo di sicurezza – POS da redigersi prima dell'inizio dei lavori;
- il domicilio digitale, laddove siano sopravvenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di gara;
- la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione

relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

La mancata presentazione della documentazione richiesta determina la decadenza dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione rimane inoltre condizionata risolutivamente all'esito negativo dei controlli circa il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'aggiudicatario, come da normativa vigente, ivi compresa la normativa antimafia.

Ai sensi dell'art. 18, co. 6 del Codice, la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Rientra in tale ipotesi anche il mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario, delle imposte/spese contrattuali nel termine fissato. La Stazione appaltante provvede a escutere la garanzia provvisoria (laddove richiesta), fatto salvo il proprio diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, e pone a carico dell'operatore economico la cui aggiudicazione sia stata revocata anche le ulteriori spese inerenti e/o conseguenti alla stipula con altro contraente.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Il venir meno dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione del contratto stesso, secondo la vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici. Ulteriori ipotesi di risoluzione sono disciplinate dall'artt. 122 del Codice.

In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 nei confronti dell'appaltatore, nonché dei subappaltatori e/o dei subfornitori.

Ai sensi dell'art. 124, co. 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4 *ter* del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta di gara.

44. DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato da:

- la presente lettera invito;
- il contratto;
- il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici, del Capitolato speciale d'appalto e del computo metrico estimativo;
- l'offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara;
- i piani di sicurezza;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nella documentazione di gara, nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto.

45. PRESCRIZIONI GENERALI

Si applicano le seguenti disposizioni.
La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.
Qualsiasi variazione sopravvenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La stazione appaltante si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera invito, nonché gli ulteriori elaborati e l'ulteriore documentazione documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare la procedura di cui alla presente lettera invito, di modificare o di rinviare i termini, di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
La stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.
Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice. Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali della Regione Autonoma FVG (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materie attribuite alla competenza legislativa statale va inteso come riferito alle corrispondenti norme statali.
Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

46. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

47. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia con sede in (34121) Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 7. La proposizione del ricorso è prevista nei termini di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 229 del Codice.
Ai sensi dell'art. 213, co. 2 del Codice si prevede che il contratto d'appalto non conterrà clausole compromissorie.
Per le controversie inerenti alla fase esecutiva dell'appalto è competente l'A.G.O. di Udine, con sede in (33100) Udine, Largo Ospedale Vecchio, n. 1.

48. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti dalla Stazione appaltante nel quadro della presente procedura sono depositati nel Portale https://eappalti.regione.fvg.it, e trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) e del D. Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Alberto Felice De Toni. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). Telefono: 0432.1272607, *e.mail*: sindaco@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). *E.mail*: dpo@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .
Responsabile del trattamento connesso all'utilizzo del Portale https://eappalti.regione.fvg.it:
Insiel S.p.A., avente sede legale in Via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, C.F. e P.IVA 00118410323, in qualità di Soggetto Gestore della piattaforma telematica, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema informatico, amministratore del sistema stesso, nonché responsabile dell'implementazione di tutte le misure in materia di protezione dei dati personali di cui, in particolare, al GDPR ed al D. Lgs. 196/2003.
Finalità dell'acquisizione e del trattamento dei dati personali: I dati personali sono acquisiti e trattati al fine dello svolgimento della procedura di gara in oggetto, degli ulteriori adempimenti inerenti e/o conseguenti alla procedura, alla stipula del contratto, nonché alla successiva del contratto stesso. Il trattamento dei dati personali ha luogo sulla base dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a), b), c), e) del GDPR, nel quadro dell'attività pubblica della Stazione appaltante committente.
Dati personali relativi a condanne penali, reati, o a connesse misure di sicurezza:
Con specifico riferimento ai dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, nonché ai fini dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR stesso, l'acquisizione e il trattamento di tali dati ha luogo al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici. L'Acquisizione dei dati personali da parte della Stazione appaltante è condizione necessaria per la partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara.
Tutela dei dati personali mediante reclamo:
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR, e artt. da 140 *bis* a 143 del D. Lgs. in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica dell'Autorità.

L'informativa completa è disponibile nella RdO, sezione "Allegati".

Per maggiori informazioni sulle possibili modalità di attivazione del reclamo:

ALLEGATI ALLA LETTERA INVITO

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della Lettera invito:

- Allegato A.1 Modello dichiarazioni forma di partecipazione
- Allegato A.2 Modello dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione
- Allegato A.3 Modello dichiarazioni avvalimento – operatore economico ausiliario
- Allegato E.1 Modello dichiarazioni per offerta economica